



**UTILIZZAZIONI
E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**

**PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO E ATA**

Ipotesi di CCNI per l'a.s. 2016/17

**I CONTENUTI E LE PRINCIPALI NOVITÀ
DELL'IPOTESI DI CCNI**

del 15 giugno 2016

Il contratto sulle utilizzazioni definisce il reimpiego qualificato di tutto il personale in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

E' prevista l' utilizzazione anche in altri insegnamenti e sui posti del potenziamento tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con relativa stipula di un contratto di lavoro integrativo e l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell'art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007 .

Docenti destinatari delle utilizzazioni - Art. 2

- **Docenti in soprannumero su ambito.** (Il CCNI sulla mobilità ha previsto che i docenti in esubero dopo l'effettuazione dei trasferimenti, ai sensi del comma 13 dell'art. 23, siano assegnati d'ufficio nell'ambito territoriale comprendente la prima preferenza espressa nella domanda;
- Docenti trasferiti quali soprannumerari d'ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti possono chiedere l'utilizzazione per la scuola, il distretto sub comunale o il comune di precedente titolarità (riguarda il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno scolastico 2008/2009 e successivi). Ovviamente chi è rientrato nella scuola di precedente titolarità non potrà più chiedere l'utilizzo;
- I docenti **ex titolari sulle dotazioni provinciali** che sono stati **trasferiti d'ufficio su sede in due anni scolastici, il 2015/16 o il 2016/17**
- I docenti assunti il 1 settembre 2015 in fase 0 e A che hanno ottenuto con i trasferimenti una sede d'ufficio;
- **I titolari di sostegno della scuola secondaria di II grado – ex DOS che non hanno ottenuto la conferma della titolarità sulla scuola di utilizzazione dell'a.s. 2015/16 o che sono stati trasferiti d'ufficio su sede (art. 1 comma 1 lettere e) e g));**
- Docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione;
- Docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso della specializzazione sul sostegno che chiedono l'utilizzo sul sostegno;
- Docenti della primaria di posto comune che chiedono l'utilizzo su posto lingua avendone titolo;
- Docenti di insegnamento curricolare che chiedono l'utilizzo su posti per adulti, serali, ospedali e nelle carceri o su sostegno se stanno frequentando il corso di riconversione;
- Gli ITP transitati dall'ente locale non collocati nella tabella C
- Docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i passaggi
- **I docenti neo assunti da Gae nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni che non hanno ottenuto un Ambito territoriale di titolarità. A**

questi docenti, che in base all'art.2 comma 4 del CCNI sono rimasti assegnati, per il solo anno scolastico 2016/17 alla provincia di immissione in ruolo, verrà attribuita d'ufficio la scuola di servizio, eventualmente anche in soprannumero, al termine di tutte le operazioni, comprese le assegnazioni provvisorie

- ✓ Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini una disponibilità di ore (art.2 comma 6)

Insegnanti di religione cattolica

- ✓ Per i docenti di religione cattolica, nei casi di riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto laddove non è possibile il completamento dell'orario nella scuola di servizio, sono utilizzati per le ore mancanti nella stessa scuola, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.
- ✓ Se sono in servizio su più scuole, per tali ore resteranno a disposizione nella scuola dove si è verificata la riduzione, oppure, nella prima scuola di servizio qualora nella scuola di completamento le ore si esauriscano (art.2 comma 7)
- ✓ I docenti di religione cattolica a cui è stata revocata l'idoneità all'insegnamento vengono utilizzati anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, analogamente a quanto disposto per i docenti in esubero.

Criteri di articolazione delle utilizzazioni art. 5

- ✓ Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati. In caso di assenza di scelta delle sedi da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
- ✓ Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in soprannumero su ambito (ambito corrispondente alla prima scuola secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità), è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità 2016 con le seguenti precisazioni:
 - ✓ nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso 2015/2016;
 - ✓ per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
 - ✓ l'età dei figli è riferita al 31 dicembre 2016
 - ✓ in caso di **parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;**

- ✓ per i docenti di religione cattolica, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall'Ufficio scolastico regionale
- ✓ L'utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, tra i docenti in esubero sugli ambiti della provincia, tenendo conto del punteggio a loro attribuito.
- ✓ Il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, potrà essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal *PTOF* per il potenziamento dell'offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all'assorbimento dell'esubero.
- ✓ Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del presente C.C.N.I..

Utilizzazioni nei licei musicali e coreutici art.6 bis -novità

- ✓ Tra i destinatari delle utilizzazioni nei nuovi insegnamenti dei licei musicali sono stati previsti anche i docenti assunti nel 2015/16 che vi hanno prestato servizio sullo specifico insegnamento come supplenti fino al termine delle attività didattiche (comma 1 e comma 11).
- ✓ Nei casi di riduzione delle ore, la conferma dei docenti già utilizzati è effettuata sulla base degli anni di servizio effettivo (anche a tempo determinato) prestati nello stesso Liceo e nella stessa disciplina. (comma 12)
- ✓ In caso di ulteriori disponibilità, è stato previsto uno specifico comma in cui con la nota 1 è stato chiarito che per ulteriori disponibilità si intendono le nuove ore che si aggiungono a quelle già presenti nella specifica disciplina nell' a.s. 2015/16. (comma 13)

Assegnazioni provvisorie del personale docente art. 7

- ✓ Riguarda tutti i docenti, compresi i neo assunti nell'a.s. 2015/16 che risulteranno trasferiti su ambito territoriale;
- ✓ Le operazioni saranno, come di consueto, gestite dagli Uffici territoriali con assegnazione della sede di servizio su scuola.

- ✓ Può essere richiesta indifferentemente **per uno dei seguenti motivi:**
 - ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
 - ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
 - gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
 - ricongiungimento ai genitori di età superiore ai 65 anni
- ✓ Può essere richiesta per **una sola provincia** indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
- ✓ **I docenti titolari di ambito assunti nel 2015/2016 da GM in fase B e C** (quelli che hanno partecipato alla mobilità nella fase B3 e D), in subordine alla provincia di ricongiungimento, possono chiedere anche più province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso.(comma 3)
- ✓ **Il docente titolare di ambito può presentare domanda per provincia diversa ovvero:**
 - a) per ambito diverso della medesima provincia
 - b) nel medesimo ambito per scuole del comune di ricongiungimento.

Sarà prevista la facoltà di ritirare la domanda di assegnazione provvisoria nel caso si riceva un incarico triennale (per chiamata diretta o da USR per scuola situata nel comune di ricongiungimento).
- ✓ E' prevista la possibilità di presentare la domanda oltre che per diverso grado o classe di concorso, anche per tipologia di posto diverso da quello di titolarità (sostegno, posti di tipo speciali o ad indirizzo didattico differenziato), fatto salvo il vincolo quinquennale e il possesso dello specifico titolo. (comma 4)
- ✓ La domanda di assegnazione provvisoria per diverso grado di istruzione può essere chiesta dai docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo per l'a.s. 2016/17 (compresi i neo assunti nell'a.s. 2015/16) (comma 5)
- ✓ E' stato chiarito che per comune di ricongiungimento si deve intendere non solo la residenza ma anche il domicilio del familiare assistito, analogamente a quanto previsto per i beneficiari della precedenza IV dell'art. 8. La stessa integrazione è stata apportata alla tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie, Allegato2. In tal senso sono stati integrati anche l'art. 17 del personale ATA e la relativa tabella di valutazione, Allegato 5. (comma 7)
- ✓ **E' previsto lo scambio di posto tra docenti titolari del medesimo insegnamento qualora non siano stati soddisfatti con la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Per questa procedura, da attivarsi a domanda e al termine delle operazioni, sono previste successive**

indicazioni, d'intesa con le OOSS, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e omogeneità di comportamenti. (comma 13)

Personale ATA destinatario delle utilizzazioni art.11

I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono:

il personale in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità;

il personale trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti,

- il personale già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate dimensionate
 - il personale restituito ai ruoli che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
 - il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
 - il personale che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
 - il personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo.
 - il personale assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente trasferito d'ufficio;
 - il personale che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
 - il personale rientrante da percorsi di mobilità professionale che chiede la restituzione ai ruoli di provenienza
 - il personale che, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
 - il personale in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
 - i responsabili amministrativi, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
 - il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
 - il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità
- ✓ Negli articoli 12 e 13 in presenza di esubero, nel quadro delle disponibilità sono stati previsti posti aggiuntivi da costituire per le diverse esigenze di funzionamento

e supporto correlate ai nuovi compiti e adempimenti richiesti alle istituzioni scolastiche dai processi di riforma.

Personale ATA destinatario delle assegnazioni provvisorie art. 17

- ✓ L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
 - ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
 - ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
 - per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
 - ricongiungimento ai genitori superiori ai 65 anni;
- ✓ In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica. Per l'assistenza al Parente disabile il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.
- ✓ Per motivi eccezionali di ordine pubblico e sicurezza, l'Amministrazione può disporre l'assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal CCNI.

Precedenze IV Docenti e ATA

- ✓ La precedenza IV – assistenza al familiare disabile, è stata modificata analogamente a quanto previsto nel CCNI sulla mobilità introducendo la priorità per i genitori ed i tutori.
- ✓ Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, la precedenza per i figli, precedentemente riconosciuta fino a 3 anni, **è stata ampliata fino ai 6 anni di età** (lettera l). Inoltre, **limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, è stata introdotta una nuova precedenza per i figli da 6 a 12 anni** (lettera m).